



COMUNE DI VILLA CARCINA

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 16 del 26/04/2012

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U - E RELATIVE ALIQUOTE ANNO 2012.

L'anno **2012**, addì **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **17:30**, nella sede comunale, in seguito a convocazione, si è riunita il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Intervengono i signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
GIRAUDINI GIANMARIA	Presidente del Consiglio	X
CADEI MORIS	consigliere	X
MANESSI CRISTINA	consigliere	X
ROSELLI GIOVANNI	consigliere	X
COLOSIO STEFANO	consigliere	X
MEGALE MARUGGI BENITO	consigliere	X
GHIZZARDI GIULIANO	consigliere	X
ALGHISI GIULIANO	consigliere	X
ZANOTTI LUCA	Consigliere	X
ZAMBONI STEFANO	consigliere	X
MARIANINI CLAUDIO	consigliere	X
DE CARLI STEFANO	consigliere	X
GNALI GIANLEONE	consigliere	X
FONTANA ELISA	consigliere	X
TAIOLA CRISTIANA	consigliere	X
CANCARINI SERGIO	consigliere	X
BOSSINI BRUNO	Consigliere	X
MINO STEFANO	consigliere	X
ROVETTA PAOLO	consigliere	
SARESINI VALTER	consigliere	X
GATTI MARSILIO	consigliere	X

Presenti: 20 Assenti: 1

Verbale di Consiglio N° 16 del 26/04/2012

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Dott. Salvatore Velardi**.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **Gianmaria Giraudini**, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U – E RELATIVE ALIQUOTE ANNO 2012.

Megale Maruggi Benito, assessore al bilancio, funge da relatore ed illustra l'argomento, quindi, dopo alcune premesse generali sul nuovo tributo, fa notare che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'Imposta Municipale Propria è pari allo 0,4 per cento per le abitazioni principale ed allo 0,76 per cento per gli altri immobili, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione di due punti percentuali nel primo caso e di tre punti percentuali nel secondo. Ciò premesso, lo stesso Assessore, ricorda che l'articolato in esame è stato ampiamente esaminato nell'ultima riunione della competente Commissione Comunale e che pertanto, ritenendo inopportuno procedere alla integrale lettura del testo, si limita a mettere in evidenza gli aspetti più salienti del Regolamento. In particolare si sofferma sull'art. 2 per segnalare che, almeno per l'esercizio finanziario 2012, si prevede di praticare l'aliquota base per l'abitazione principale che, come sopra ricordato, ammonta allo 0,4 per cento, mentre per gli altri immobili la percentuale di base viene incrementata dello 0,27, definendola, quindi, nella misura dell'1,03 per cento. Il Relatore evidenzia altresì che nello stesso Regolamento vengono assimilate alle abitazioni principali anche gli immobili degli anziani o disabili residenti o ricoverati stabilmente in strutture protette, a condizione che le stesse unità abitative non risultino locate; precisa che il versamento sarà esentato se di importo inferiore ai 12,00 €. e che in caso di accertamento è ammessa la rateizzazione dei pagamenti, purché l'ammontare del dovuto risulti superiore a 250,00 €; riferisce che, così come era per l'ICI, sono previsti degli incentivi a favore del personale addetto all'attività di controllo anti evasione e conclude il proprio intervento, ricordando che con apposita deliberazione della Giunta si è già provveduto ad identificare il Funzionario Comunale Responsabile del tributo in parola.

Taiola Cristiana, capogruppo di “Crescere Insieme”, ricordando quanto ebbe a dire in occasione della trattazione dell'argomento di cui al punto 3 dell'odierna seduta, esordisce precisando che quanto esporrà di seguito deve intendersi anche con riferimento alla mozione ivi esaminata. Ciò premesso, così si pronuncia:

“Punto di novità di questo bilancio è l'introduzione dell' I.M.U., Imposta Municipale Unica.

Si rammenta, per correttezza, che la paternità di questa imposta è tutta del PDL e LEGA.

Il D.lgs n. 23 del 2011, inerente il federalismo fiscale, all'art. 8, comma 1, la istituiva e ne prevedeva l'entrata in vigore nel 2014.

Questa è stata anticipata dal Governo Monti con il D.lgs n. 201/201 il quale, in via sperimentale, ne ha previsto gli effetti a partire dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2014, con alcuni correttivi: applicazione anche alla prima casa, ai fabbricati rurali, ai fabbricati di proprietà della chiesa, dei partiti delle associazioni e fondazioni no profit destinati ad attività commerciali.

Sono previste solo due detrazioni che non possono superare gli € 400:

- € 200 da ripartire per ciascun possessore dell'abitazione;
- € 50 per ciascun figlio convivente di età inferiore a 27 anni (indipendentemente dal fatto che sia percettore di reddito).

Non è più previsto che la seconda casa data in comodato gratuito al figlio paghi come prima casa.

L'IMU sostituirà l'IRPEF sugli immobili, salvo quelli dati in locazione senza l'opzione della cedolare secca (e contratti vecchi per i quali magari si paga già più del 20% verranno tassati due volte).

L'IMU è legge dello Stato, ma agli Enti locali viene lasciata la possibilità di stabilire il valore dell'aliquota tra una forbice ben precisa (in forza di D.lgs n. 446/1997, art. 52, fondato sulla L. n. 142/1990, sostituita dal D.lgs. n. 267/2000).

Le aliquote IMU 2012 possono essere fissate da ciascun Comune aumentando o diminuendo l'aliquota ordinaria, secondo questo schema:

- IMPOSTA DI BASE **0,76 %** → Variabilità fino a 0,3 in +/- (da 0,46% a 1,06%)
- IMPOSTA RIDOTTA A) **0,4%** (prima casa, pertinenze) → Variabilità fino a 0,2 in +/-
- IMPOSTA RIDOTTA B) **0,2 %** (fabb. rurali ad uso strumentale) → Variabilità fino a 0,1 in +/-

Il tutto tenendo in considerazione il fatto che è venuto meno il disposto dell'art. 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 sul blocco tariffario dell'aumento dell'addizionale comunale Irpef.

Salvo l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, la metà dell'aliquota dello 0,76% (ovvero lo 0,38%) confluirà allo Stato ed il restante andrà nelle casse comunali.

Entrando nel merito delle scelte inserite a bilancio nel nostro Comune si evince che la maggioranza ha deciso in questo senso:

- IMPOSTA DI BASE **1,03 %** ovvero 10,3‰
- IMPOSTA RIDOTTA A) **0,4%** ovvero 4 ‰ (prima casa, pertinenze)

In tal modo, diversamente da quanto affermato pubblicamente dal nostro Sindaco, per la seconda casa la quota dello Stato sarà dello **0,38%** e quella del Comune dello **0,65%**

Ciò significa che su un immobile del valore di **€ 75.600 (rendita catastale 450,00x105x1,60)** ed un'imposta totale di **€ 779,00** la somma di **€ 287,00** andrà allo Stato ed al Comune andrà la restante di **€ 492,00**.

La cosa che ci preoccupa di più è l'impatto che queste scelte possono avere su un contesto economico e sociale già duramente colpito da altre imposte (addizionale regionale, aumenti carburante, aumenti gas, acqua,...).

Ciò che manca in questo bilancio è un ragionamento sull'equità e sulla proporzionalità dei tributi locali all'interno della nostra collettività.

E' proprio questa la scelta che poteva fare il nostro Ente locale e che non è stata fatta. L'obiettivo avrebbe dovuto essere quello di attenuare l'IMU, rimodulando i tributi locali in modo equo rispetto ai bisogni.

Si poteva prevedere quantomeno un'aliquota allo 0,46 % per le seconde case date ai figli in comodato gratuito e dello 0,4% per i fabbricati strumentali;

Si poteva scegliere di agevolare anche chi aveva dato un immobile in locazione senza optare per la cedolare secca e che ora dovrà continuare a pagare l'irpef sui canoni di locazione (è ora di finirla anche di pensare e di dare per scontato che sian tutti ladri coloro che hanno tirato la cinghia e si sono privato di tanto per provvedere alla loro vecchiaia).

Quali sono le considerazioni che hanno fatto escludere una simile prospettiva sempre sia stata presa in considerazione?

La nostra proposta è quella di costituire un fondo di solidarietà per famiglie e uno per le imprese commerciali e artigianali, da gestire con un regolamento ad hoc, per abbattere o quantomeno alleggerire il peso tributario su determinati immobili e temperare i limiti dell'applicazione dell'IMU, così come è stata introdotta a Villa Carcina, ma anche per come è stata pensata a livello governativo.

Un fondo, però, da gestire e far funzionare, da rendere tangibile per i cittadini, non come il fondo 2011 per i lavoratori colpiti dalla crisi che non è stato utilizzato nella sua interezza, nonostante le ben note situazioni di difficoltà del nostro Comune.

Qui è l'Assessore che deve attivarsi. Quest'amministrazione manca di progettualità!!!

Anche sull'addizionale IRPEF comunale era possibile un ragionamento nel segno della progressività delle aliquote.

La cosa che più preoccupa maggiormente è l'aliquota imposta sulle seconde case e sulle attività commerciali ed artigianali.

Perché è vero che in periodi di crisi come quello attuale bisogna occuparsi delle fasce deboli, ma anche vero che non può essere considerato fascia debole sempre e solo l'operaio.

Può forse considerarsi “fascia forte” il contribuente che possiede una seconda casa data in comodato gratuito ad un figlio o quello che possiede un immobile procuratosi con fatica per dare in locazione e completare una pensione insufficiente in modo da non dover chiedere integrazioni al Comune?

Può considerarsi “fascia forte” il contribuente con una piccola attività produttiva, già duramente colpita e dalla tassazione e dalla crisi e che non può giovare di alcun ammortizzatore sociale?

Nel nostro Comune sull'immobile di circa 100 mq con autorimessa considerato questa volta come seconda casa e con l'aliquota ICI allo **0,7%** gli importi da pagare erano i seguenti:

- immobile circa **€ 308**- autorimessa circa **€ 114 (totale circa 310)**
- ora diverranno immobile circa **€ 726**- autorimessa circa **€ 270 (totale circa 996)**

Questa aliquota, poi, verrà mantenuta anche per chi ha una seconda casa data in uso gratuito al figlio (che a rigor di logica dovrebbe pagare come prima casa).

I proprietari di prima casa, pur fortemente colpiti da una crisi economica, andranno, invece a pagare per l'IMU più o meno ciò che pagavano prima che il governo Berlusconi togliesse l'ICI.

Per un immobile prima casa di circa 100 mq con autorimessa nel nostro Comune:

- nel 2007, quando ancora si pagava l'ICI sulla prima casa allo **0,4%**, gli importi erano: immobile circa **€ 95**- autorimessa circa **€ 65**(totale di circa **€ 160,00**)
- ora diverranno immobile circa **€ 280**- autorimessa circa **€ 104**(con riduzione di € 200 totale di **€ 184**).

Saresini Valter, capogruppo di “LiberaMente”, ricorda la mozione presentata insieme al collega di Rifondazione Comunista, quindi anticipa che voterà contro il regolamento in parola, salvo che lo stesso non venga adeguato alla suddetta mozione.

Gnali Gianleone, esponente del gruppo “Lega Nord per l'indipendenza della Padania”, rende noto che la sua compagine politica voterà contro la proposta in atti, non ritenendo accettabile l'applicazione dell'IMU all' 1,03% sulle attività produttive. Contemporaneamente, ricorda di un articolo pubblicato nel 2008 sul giornale locale e firmato del consigliere Colosio Stefano, ove si evidenziavano le criticità mosse alla allora “Amministrazione Bodini” perché quest'ultima “non teneva in considerazione l'attività degli imprenditori ed il loro rischio d'impresa, gli sforzi continui per gestire le proprie attività”. Chiede quindi a Colosio se la pensa ancora così.

Colosio Stefano, capogruppo di maggioranza, dichiara di ricordare e confermare ancora quanto detto all'epoca. Allo stesso tempo invita gli esponenti della Lega Nord a esser più corretti nei loro articoli, visto che erroneamente hanno scritto che l'IMU in Villa Carcina veniva fissata con l'aliquota del 10,3 per cento, mentre in effetti la proposta attuale prevede il 10,3 per mille. Egli tiene a precisare comunque che, pur tenendo presenti le aspettative della popolazione locale, la scelta di applicare l'aliquota all'1,03% si è resa necessaria per colmare i tagli dei trasferimenti. Lo stesso capogruppo ribadisce, pertanto, la proposta in atti, conscio del fatto che non era ipotizzabile una percentuale inferiore, per cui sente di poter sostenere la responsabilità politica derivante da tale scelta.

Gatti Marsilio, capogruppo di “Rifondazione Comunista”, ribadendo quanto già detto sopra dal collega Saresini Valter, anticipa che voterà a favore solo se sulla prima casa si applicherà lo 0,25%, anche perché crede che una famiglia con un solo lavoratore (moglie e figli a carico), che per 20 anni ha fatto sacrifici per acquistare una casa, non può pagare 150,00 € di IMU. Inoltre reputa opportuno mitigare l'aggravio nei confronti delle piccole attività commerciali, anche al fine di evitare la chiusura dei piccoli negozi di vicinato. Bisogna ricordarsi, continua il Capogruppo, che 1,5 persone al giorno si tolgono la vita, deve cambiare la politica e bisogna adeguarsi al resto d'Europa e far accordi con Svizzera al fine di procedere al recupero di tasse sui capitali ivi depositati.

Taiola Cristiana crede sia stato sottovalutato l'impatto del 10,3 per mille sulle seconde case e ricorda che l'ICI presupponeva un versamento di circa 310,00 €, mentre l'IMU sarà 920,00 €, per cui si chiede com'è possibile applicare tale aliquota nei confronti del proprietario di un appartamento dato in uso gratuito ai propri famigliari o nei confronti del artigiano.

Terminata la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'Imposta Municipale propria – I.M.U. - con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *“disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

ATTESO che i Regolamenti sono approvati con Deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi:

- 1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- 2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.
- 3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**
riduzione fino allo 0,1 per cento.

- 4) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO** nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 *“1. Non si considerano produttivi di reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale ivi indicato”*, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.
- 5) **I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.”*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *“3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-*

bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 “56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*”

EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 il solo parere favorevole di regolarità tecnica da parte della Responsabile dell'Area Finanziaria Rag. Nadia Copeta;

CON VOTI favorevoli 11 (gruppo di maggioranza), contrari 9 (gruppi di minoranza), espressi nelle forme di legge dai n. 20 consiglieri presenti e votanti, come verificati dal Presidente, che ne proclama il risultato;

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente
Verbale di Consiglio N° 16 del 26/04/2012

provvedimento;

DI APPROVARE l'allegato Regolamento (all. A) per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU;

DI APPROVARE le aliquote di imposta così come stabilite nel Regolamento stesso e di seguito richiamate:

L'aliquota base all' 1,03 per cento;

All'abitazione principale e alle relative pertinenze, così come specificato al comma 2 dell'art. 13 del D. L. 201/2011, l'aliquota ridotta dello 0,4 per cento;

DI DARE ATTO che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

DI INVIARE la presente Deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

DI DARE ATTO, ai sensi dell'art 3 della legge nr. 241 /90 su procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga l'Atto amministrativo illegittimo , e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorsi innanzi al T.A.R. –Sezione di Brescia – al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Gianmaria Giraudini

Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Velardi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U – E RELATIVE
ALIQUOTE ANNO 2012.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li 18/04/2012

La Responsabile dell'Area Finanziaria
Rag. Nadia Copeta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Villa Carcina, li 18/04/2012

La Responsabile Area Finanziaria
Rag. Nadia Copeta